


*- Documentazione integrativa all'istanza P.A.U.R. –
Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi e di trattamento
apparecchiature R.A.E.E*

Comune di Sessano del Molise (Is) – C.da Vicenne



RELAZIONE DI RIFERIMENTO

INDICE

1 PREMESSA3

2 VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL’OBBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO.....4

 2.1 METODO DI VERIFICA.....4

 2.2 VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE USATE PRODOTTE O RILASCIATE 6

 2.3 VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE PRESENTI IN AZIENDA7

 2.4 VALUTAZIONE DELLE POSSIBILITA’ DI INQUINAMENTO9

INDICE DELLE FIGURE

 Figura 1: Schema di flusso per la verifica di sussistenza per l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento6

1 PREMESSA

Il D.M. 13 novembre 2014 n°272 prescrive ai gestori degli impianti elencati nell'Allegato XII alla Parte Seconda del D.Lgs. n°152/2006, la presentazione della Relazione di riferimento, una relazione contenente le "informazioni sullo stato di qualità del suolo e delle acque sotterranee, con riferimento alla presenza di sostanze pericolose pertinenti, necessarie al fine di effettuare un raffronto in termini quantitativi con lo stato al momento della cessazione definitiva delle attività" (D.Lgs. n°152/2006, art. 5, comma 1, lettera v-bis).

RiPlastic pur non essendo inclusa tra questa categoria di soggetti obbligati, ai sensi del comma 2 dell'articolo 3, deve comunque effettuare la procedura di cui all'allegato 1 del decreto 272/2014 per verificare la sussistenza dell'obbligo di presentazione. RiPlastic infatti rientra fra gli impianti inclusi nell'Allegato VIII del decreto 152/2006, così sostituito dall'art. 26, comma 1 D.Lgs n. 46 del 2013.

Il complesso IPPC della Ri.Plastic Spa sito in Sessano del Molise, soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale, è interessato dalle seguenti attività:

codice IPPC	5.1.f	Classificazione IPPC	Impianti per l'eliminazione o il recupero di rifiuti pericolosi, della lista di cui all'art. 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE quali definiti negli allegati II A e II B (operazioni R 1, R 5, R 6, R 8 e R 9) della direttiva 75/442/CEE e nella direttiva 75/439/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1975, concernente l'eliminazione degli oli usati, con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno. Lo smaltimento o il recupero di rifiuti pericolosi, con capacità di oltre 10 Mg al giorno, che comporti il ricorso ad una o più delle seguenti attività: f) rigenerazione/recupero di sostanze inorganiche diverse dai metalli o dai composti metallici;
codice IPPC	5.3.b.4	Classificazione IPPC	Impianti per l'eliminazione dei rifiuti non pericolosi quali definiti nell'allegato 11 A della direttiva 75/442/CEE ai punti D 8, D 9 con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno. b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 4) trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti.
codice IPPC	5.5	Classificazione IPPC	Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

2 VERIFICA DI SUSSISTENZA DELL'OBLIGO DI PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE DI RIFERIMENTO

2.1 METODO DI VERIFICA

L'allegato I al D.M. 272/2014 prevede che le attività elencate nell'allegato VIII alla parte seconda del D.Lgs 152/2006 effettuino la seguente procedura per verificare la sussistenza dell'obbligo di elaborazione della relazione di riferimento.

La **procedura per la verifica** della sussistenza dell'obbligo è pertanto articolata nelle seguenti fasi:

1. Verificare se l'installazione usa, produce o rilascia sostanze pericolose in base al *Regolamento CLP* (Regolamento (CE) n°1272/2008), nonché se le sostanze usate, prodotte o rilasciate, determinano la formazione di prodotti intermedi di degradazione pericolosi in base alla citata classificazione;

2. Per ciascuna di tali sostanze determinare la massima quantità utilizzata, prodotta, rilasciata (o generata come prodotto intermedio di degradazione) dall'installazione alla sua massima capacità produttiva. Nel caso di più sostanze pericolose, si sommano le quantità delle sostanze appartenenti alla stessa classe di pericolosità e si confronta il valore ottenuto per ciascuna classe di pericolosità con il valore di soglia riportato nella tabella seguente.

Classe	Descrizione	Indicazione di pericolo (regolamento (CE) n°1272/2008)	Soglia kg/anno o dm ³ /anno
1	Sostanze cancerogene e/o mutagene (accertate o sospette)	H350, H350(i), H351, H340, H341	≥10
2	Sostanze letali, sostanze pericolose per la fertilità o per il feto, sostanze tossiche per l'ambiente	H300, H304, H310, H330, H360(d), H360(f), H361 (de), H361(f), H361(fd), H400, H410, H411, R54, R55, R56, R57	≥100
3	Sostanze tossiche per l'uomo	H301, H311, H331, H370, H371, H372	≥1000
4	Sostanze pericolose per l'uomo e/o per l'ambiente	H302, H312, H332, H412, H413, R58	≥10000

Se i quantitativi indicati sono superati, è necessario procedere con la fase n. 3.

3. Per ciascuna sostanza che ha determinato il superamento delle soglie della tabella di cui al punto 2, deve essere effettuata una valutazione sulla possibilità che la sostanza determini una contaminazione delle matrici ambientali del sito.

Al fine di tale valutazione devono essere tenute in considerazione:

- le caratteristiche chimico-fisiche delle sostanze pericolose prese in considerazione;
- le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito;
- le eventuali misure di contenimento e prevenzione della contaminazione adottate nell'installazione.




Figura 1: Schema di flusso per la verifica di sussistenza per l'obbligo di presentazione della relazione di riferimento

Se al termine della valutazione emerge un'effettiva possibilità di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee connessa a uso, produzione o rilascio (o generazione quale prodotto intermedio di degradazione) di una o più sostanze pericolose da parte dell'installazione, tali sostanze pericolose sono considerate pertinenti e il gestore è tenuto ad elaborare per esse la Relazione di Riferimento.

2.2 VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE USATE PRODOTTE O RILASCIATE

La prima fase del procedimento consiste quindi nella valutazione delle sostanze pericolose usate, prodotte, oppure rilasciate dall'installazione, determinandone successivamente la classe di pericolosità in base al Regolamento CLP (Regolamento

(CE) n°1272/2008). Il Regolamento CLP Il 1 giugno 2007 è entrato in vigore il Regolamento (CE) n°1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 noto anche come Regolamento REACH (acronimo di Registration, Evaluation, Authorisation of Chemicals). Il REACH ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente attraverso il miglioramento della conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da prodotti chimici. Il 20 gennaio 2009 è entrato in vigore negli Stati Membri il Regolamento (CE) N°1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che reca modifica al regolamento (CE) n°1907/2006, noto anche come Regolamento CLP (Acronimo di Classification, Labelling and Packaging).

Il CLP è una revisione ed un aggiornamento del sistema di classificazione ed etichettatura dei prodotti chimici. Il Regolamento CLP riguarda sia le sostanze chimiche sia le miscele (inclusi i biocidi e gli antiparassitari) ed introduce cambiamenti di rilievo per i fabbricanti, gli importatori e gli utilizzatori a valle relativamente alla classificazione di sostanze e miscele e le conseguenti riformulazioni delle etichette di pericolo e aggiornamento delle Schede di Dati Sicurezza (SDS).

2.3 VALUTAZIONE DELLE SOSTANZE PRESENTI IN AZIENDA

L'attività della RiPlastic SpA è imperniata sul trattamento dei RAEE appartenenti ai raggruppamenti rifiuti R1, R2, e R4.

La valutazione è finalizzata alla ricognizione delle sostanze pericolose presenti in azienda e pertinenti al processo produttivo che possano determinare la contaminazione del suolo e delle acque sotterranee.

A tal fine si rileva che l'Azienda dispone di presidi tecnici e impiantistici di tutela di suolo e sottosuolo, quali quelli di seguito indicati:

- All'interno dell'impianto non sono presenti serbatoi interrati di alcun tipo;
- Le potenziali sorgenti di contaminazione del suolo sono rappresentate solo da stoccaggi posti fuori terra;
- Le superfici delle aree destinate al deposito di rifiuti sono impermeabilizzate ed al coperto (le superfici di deposito esterne sono poste sotto tettoia oppure dotate di cassoni scarrabili con idonea copertura metallica);
- La pavimentazione delle baie è stata concepita e realizzata con un sistema di pendenze tali da dirigere eventuali liquidi verso apposite canaline, munite di

griglia, che permettono il convogliamento dei liquidi in pozzetti ciechi, evitando che gli stessi possano raggiungere il piazzale scoperto;

- La pavimentazione dei piazzali ma anche all'interno dei capannoni è impermeabile (cemento e asfalto);
- Per quanto riguarda l'area di piazzale, la linea di raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento possiede una vasca di raccolta e disoleazione delle acque di prima pioggia prima del loro convogliamento in fognatura, così come descritte nella Relazione Tecnica allegata all'istanza di AIA.
- Per quanto riguarda le acque provenienti dal funzionamento della macchina Depursol (acque di condensa del vapore proveniente dalle operazioni di recupero del freon che comunque non contengono sostanze e/o preparati pericolosi di cui alla tabella 5 allegato 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, in quanto le sostanze inquinanti vengono abbattute dai carboni attivi, così come descritto nelle relazioni tecniche allegate alle istanze di AIA e VIA), esse verranno fatte convogliare tramite pompa di rilancio ad un silo fuori terra in polietilene o materiale simile, installato all'esterno, nelle adiacenze della Depursol. Tali acque verranno periodicamente condotte a smaltimento tramite autocisterna.

La metodologia di studio presentata nelle Linee guida della Commissione Europea sulle relazioni di riferimento di cui all'articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE, e recepita con D.M. N°272 del 13/11/2014, prevede di identificare le sostanze pericolose classificate nel regolamento REACH CE-1272/2008 ed utilizzate in azienda e stabilire tra queste quali sono le "sostanze pericolose pertinenti" (quelle cioè che potrebbero contaminare il suolo e le acque sotterranee) restringendo quindi l'analisi alle sostanze.

Seguendo il processo indicato al punto 5 delle Linee Guida si può condisare che le sostanze pericolose presenti possono identificarsi in quelle contenute nei rifiuti in quanto le materie prime utilizzate quali grassi e oli lubrificanti non contengono sostanze classificate pericolose. Di seguito una tabella comparativa in cui sono evidenziate le sostanze trattate e la loro possibilità di cessione su suolo o nelle acque:

<i>Cer</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Stato fisico</i>	<i>Classe di Pericolo</i>	<i>Possibilità di cessione di sostanze pericolose sul suolo o nelle acque</i>
061302	Carboni attivi esauriti	Solido non polverulento	H6 H14	NO (Sostanze non cedibili)
130208	Olio esausto	Liquido	H4 H5 H14	No (Sistemi di contenimento e limitate quantità di prodotto stoccato)
140601	CFC	Gas	H14	
150202	Sepiolite contaminata	Solido non polverulento	H14	NO (Sostanze non cedibili)
160211	Frigoriferi	Solido non polverulento	H5	NO (Sostanze non cedibili)
160211	Frigoriferi	Solido non polverulento	H5 H13	NO (Sostanze non cedibili)
160211/ 201023	Frigoriferi	Solido non polverulento	H5 H6	NO (Sostanze non cedibili)
160213/ 200121	Tubi al neon	Solido non polverulento	H14	NO (Sostanze non cedibili)
160215	Condensatori	Solido non polverulento	H5 H6	NO (Sostanze non cedibili)
160601	Batterie	Solido non polverulento	H4 H5 H6 H8 H14	NO (Sistemi di contenimento e limitate quantità di prodotto stoccato)
200123	Frigoriferi	Solido non polverulento	H14	NO (Sostanze non cedibili)
200135	Computer e componenti elettronici	Solido non polverulento	H14	NO (Sostanze non cedibili)
200135	Computer e componenti elettronici	Solido non polverulento	H7	NO (Sostanze non cedibili)

2.4 VALUTAZIONE DELLE POSSIBILITA' DI INQUINAMENTO

Per valutare le possibili circostanze che potrebbero in futuro consentire il rilascio di sostanze sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee si è stabilita una scala di probabilità del rischio che un incidente si possa verificare, identificando una scala progressiva di probabilità:

- insignificante o frequente;
- una volta ogni 10 anni;
- una volta all'anno;

Si è quindi stabilita una scala di priorità di intervento in funzione della gravità del danno che l'evento accidentale può provocare:

- danno poco significativo perché circoscritto alla sola area superficiale dell'impianto;

- danno significativo perché impatta sulla qualità delle acque superficiali stagnanti nell'area;
- danno grave perché impatta sul sottosuolo e/o sulle acque sotterranee.

Si è quindi costruita una matrice di rischio che incrocia le probabilità che l'evento accada con il livello di priorità dell'intervento.

<i>Probabilità</i>	3	C	B	A
	2	C	B	B
	1	C	C	C
		1	2	3
		<i>Priorità di intervento/Gravità del danno</i>		

Si è ipotizzata una scala crescente di priorità di intervento da 1 a 3 ed una scala crescente di probabilità di accadimento da 1 a 3 con i seguenti livelli di rischio:

- Livello di rischio A: la situazione impone di attuare interventi immediati e attivare immediate misure di controllo per mitigare gli effetti e riportare il rischio almeno nella regione a livello "B" Interventi:
 - sospensione dell'attività e ricerca delle perdite con risistemazione delle falle;
 - intervento di recupero delle acque stagnanti mediante pompe e autosurgito;
 - intervento di assorbimento dei liquidi con mezzi idonei.
- Livello di rischio B: verificare delle procedure di gestione dei rifiuti per evitare eventi accidentali di sversamenti di congrue quantità di liquido;
- Livello di rischio C: confermare le misure di monitoraggio e controllo in essere e le procedure di gestione già attive per mantenere il rischio al livello più basso possibile.

Dal punto di vista ambientale, non sussistono le condizioni di cui all'art. 29-sexies, comma 9-quinquies, lett a) del D. Lgs. 152/2006 e sss.mm.ii., tenuto conto della pressochè nulla possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee sul sito d'istallazione, come meglio specificato nella sezione della Relazione Tecnica dedicata agli scarichi idrici.

Il gestore continuerà a svolgere tutte le attività di monitoraggio e controllo mirati per la valutazione della qualità delle acque reflue con frequenza indicata dall'Autorità preposta e i campioni saranno analizzati con le metodologie IRSA CNR, fino ad oggi sempre rientranti nelle soglie.